



Prefettura di Messina

PIANO DI INTERVENTO

PER LA MESSA IN SICUREZZA DI

SORGENTI ORFANE

NEL TERRITORIO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI

MESSINA

(art.187 D.Lgs. n. 101 del 31 luglio 2020)



Edizione Maggio 2023

INDICE

ELENCO DI DISTRIBUZIONE	3
REGISTRAZIONE DELLE AGGIUNTE VARIANTI	5
PREMESSA	6
1. PARTE GENERALE	10
1.1 Casi di attivazione del piano d'intervento	10
1.2 Azioni da parte dei soggetti che rinvencono sorgenti orfane	12
2. FUNZIONI E SISTEMA DI COMANDO E CONTROLLO	14
2.1 Prefetto	14
2.2 Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco	15
2.3 ARPA	16
2.4 Azienda Sanitaria Locale	16
2.5 SUES 118	17
2.6 Ispettorato Territoriale del Lavoro	17
2.7 Forze dell'Ordine e di Polizia	17
2.8 Reparto Operativo del Comando Carabinieri per la Tutela dell'Ambiente	17
2.9 Autorità di Sistema Portuale e la Capitanerie di Porto competente	18
2.10 Comune	18
2.11 ENEA	18
GLOSSARIO	21

ELENCO DI DISTRIBUZIONE

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - Dipartimento della Protezione Civile	R O M A
MINISTERO DELL'INTERNO	R O M A
Gabinetto	
Dipartimento della Pubblica Sicurezza	
Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile	
MINISTERO DELLA SALUTE	R O M A
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA	R O M A
ISPRA	R O M A
ISIN	R O M A
ENEA	ROMA
REGIONE SICILIA – Dipartimento Protezione Civile	PALERMO
A.R.P.A. SICILIA	PALERMO
CITTA' METROPOLITANA	MESSINA
CITTA' DI MESSINA	MESSINA
QUESTURA	MESSINA
COMANDO PROVINCIALE CARABINIERI	MESSINA
COMANDO PROVINCIALE GUARDIA DI FINANZA	MESSINA
DIREZIONE REGIONALE VIGILI DEL FUOCO	PALERMO
COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO	MESSINA
SEZIONE POLIZIA STRADALE	MESSINA
COMANDO POLIZIA METROPOLITANA	MESSINA
COMANDO POLIZIA MUNICIPALE	MESSINA
COMANDO MARISUPLOG	MESSINA
CAPITANERIA DI PORTO	MESSINA
CAPITANERIA DI PORTO	MILAZZO
ISPETTORATO RIPARTIMENTALE DELLE FORESTE	MESSINA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE	MESSINA
SERVIZIO EMERGENZA 118	MESSINA
AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA "G. MARTINO"	MESSINA

AZIENDA OSPEDALIERA PAPARDO	MESSINA
AZIENDA OSPEDALIERA PIEMONTE E I.R.CC.S	MESSINA
ISPETTORATO TERRITORIALE DEL LAVORO	MESSINA
INAIL – UNITA’ OPERATIVA TERRITORIALE	MESSINA
AUTORITA’ DI SISTEMA PORTUALE DELLO STRETTO	MESSINA
U.S.M.A.F. - S.A.S.N. UNITA’ TERRITORIALE DEL MINISTERO DELLA SALUTE	PALERMO
AGENZIA DELLE DOGANE	MESSINA
R.F.I. s.p.a. GRUPPO FERROVIE DELLO STATO	MESSINA
C.R.I. – Sezione Provinciale	MESSINA



Prefettura di Messina

REGISTRAZIONE DELLE AGGIUNTE E VARIANTI

Per apportare le aggiunte e varianti al presente documento saranno, di volta in volta, diramate apposite “serie“ numerate progressivamente.

Verranno sostituite, di norma, intere pagine o ne verranno inserite delle nuove.

Le varianti di lieve entità – cancellature, inserimento o sostituzione di parole o frasi – dovranno essere apportate sempre a penna e con inchiostro nero o blu. Le righe di cancellatura devono lasciare leggibile il precedente.

Le lettere di trasmissione delle aggiunte e varianti e le pagine sostituite devono essere custodite in apposito fascicolo, da tenere unito al presente documento.

Nella tabella seguente dovranno essere registrate, sempre in ordine progressivo, tutte le serie di aggiunte e varianti al piano.

N .	Estremi lettera trasmissione	Riferimen to Pagina/e	Data della Modifica	Firma di chi apporta la modifica



Prefettura di Messina

PREMESSA

Con il decreto legislativo D.Lgs. n.101 del 31 luglio 2020 in attuazione della direttiva 2013/59/Euratom che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti è stata abrogata la direttiva 2003/122/CE Euratom sul controllo delle sorgenti radioattive ad alta attività e delle sorgenti orfane, e quindi anche il decreto legislativo n.52 del 6 febbraio 2007.

In particolare il citato Decreto, nel TITOLO XIV *“Preparazione e risposta alle emergenze”*, al comma 2 dell’art. 187 *“Piano di emergenza in caso di rinvenimento di sorgenti orfane o di materiale metallico contaminato”* affida al Prefetto il compito di predisporre e aggiornare schemi di piano di emergenza per la messa in sicurezza in caso di rinvenimento o di sospetto di presenza di sorgenti orfane nel territorio della provincia, avvalendosi del *“Comitato per la pianificazione dell’emergenza radiologica e nucleare”* di cui all’articolo 175 del D.lgs. 101/20.

Scopo del piano è consentire la rapida individuazione di sorgenti disperse o fuori controllo, secondo la definizione normativa, ed evitare danni alla salute pubblica nonché il rilascio nell’atmosfera di sostanze pericolose all’ambiente mediante la messa in sicurezza delle medesime, nel rispetto del Piano Nazionale per le emergenze radiologiche di cui all’art.182 del D.lgs. 101/20.

Il presente piano è stato elaborato dalla **Prefettura di Messina**, sentito il parere di un gruppo tecnico appositamente convocato, affinché detta pianificazione sia portata a conoscenza delle Amministrazioni pubbliche, degli operatori interessati e dei cittadini anche avvalendosi degli strumenti di comunicazione e condivisione resi disponibili dalle più recenti tecnologie informatiche e telematiche.

Parallelamente alla diffusione del presente Piano presso le Amministrazioni pubbliche interessate e i cittadini, anche ENEA, su richiesta degli interessati, organizza iniziative di formazione a beneficio di coloro che, nel corso dell’attività lavorativa, hanno maggiori probabilità di rinvenire materiale radioattivo (ad es. personale che opera nei grandi depositi e negli impianti di riciclaggio dei rottami metallici e personale delle dogane e dei porti addetti al controllo delle merci: cfr. art. 70 D.Lgs. n.101/20), soprattutto per facilitare il riconoscimento visivo delle sorgenti, fatto salvo l’impiego,

ove funzionanti, di tutti i sistemi automatici di controllo della radioattività previsti dalla normativa vigente (cfr. obblighi di controllo e sorveglianza sanciti per le imprese che impieghino o importino o detengano metalli o semilavorati metallici



Prefettura di Messina

nel processo produttivo).

Per altro verso, si prende atto della circostanza che l'Ispettorato Nazionale per la Sicurezza Nucleare e la Radioprotezione (ISIN), avvalendosi delle Agenzie regionali e provinciali per la protezione dell'ambiente e della collaborazione delle altre Amministrazioni interessate, raccoglie i dati sul rinvenimento di sorgenti orfane a livello nazionale da inserire nella relazione annuale al Parlamento e al Governo di cui all'articolo 6, comma 4, lettera h), del decreto legislativo n. 45 del 2014 e che l'ENEA, sulla base dei dati di cui sopra, di apposita stima e di previsioni statistiche sui ritrovamenti già effettuati, in collaborazione con il Ministero dell'Interno, Dipartimento dei Vigili del Fuoco, elabora e propone, ai fini delle iniziative di rispettiva competenza, specifiche campagne per il recupero e la messa in sicurezza delle sorgenti orfane ai Ministeri delle Imprese e del *made in Italy*, dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, per la Protezione Civile e le Politiche del Mare, della Salute, del Lavoro e delle Politiche Sociali (cfr. art. 73 D.Lgs. n.101/20).

Sulla base della definizione normativa di sorgente orfana di cui all'allegato glossario, possono identificarsi le seguenti categorie di detentori delle sorgenti in questione:

- ditte che esercitano attività previste dal D.Lgs. n. 101/20 e che detengono le sorgenti senza averle correttamente denunciate. Tali soggetti dovrebbero disporre di un esperto di radioprotezione che cura gli adempimenti necessari;
- ditte o privati che esercitano attività diverse da quelle previste dal D.Lgs. n.101/20 e che detengono le sorgenti come eredità di attività trascorse sia in modo consapevole che inconsapevole, senza averle correttamente denunciate. Tali soggetti non disporranno in via ordinaria di un esperto di radioprotezione che cura gli adempimenti necessari;
- ditte che esercitano le attività previste all'art. 72 del D.Lgs, n. 101/20 e che rinvencono le sorgenti durante i controlli dei carichi in ingresso. Tali soggetti dovrebbero disporre di un esperto di radioprotezione che cura gli adempimenti necessari e di procedure di intervento per la gestione dei ritrovamenti;
- impianti di trattamento di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) di cui al decreto legislativo 25 luglio 2005 n. 151, per cui è previsto il controllo radiometrico del materiale in ingresso. Tali impianti dovrebbero disporre di un esperto di radioprotezione e di procedure di intervento per la gestione dei ritrovamenti;



Prefettura di Messina

- impianti che, pur in assenza di uno specifico obbligo di legge, effettuano il controllo radiometrico del materiale in ingresso (ad esempio impianti di trattamento dei rifiuti urbani, termovalorizzatori, etc). Detti impianti dovrebbero disporre di un esperto di radioprotezione e di procedure di intervento per la gestione dei ritrovamenti, anche considerando che la Regione Siciliana, in sede di autorizzazione integrata ambientale, richiede per questo genere di impianti l'installazione di sistemi automatici di controllo radiometrico;
- soggetti nelle cui proprietà sono state abbandonate sorgenti radioattive da terzi.

Alla luce delle risultanze dell'indagine conoscitiva condotta da ENEA, ai fini dell'applicazione del presente piano, possono essere prese in considerazione le industrie appartenenti alle seguenti tipologie generali:

- aree fabbricabili soggette a demolizione parziale o totale per ricostruzione in cui, nel passato, erano presenti strutture ospedaliere, cliniche ed istituti per la cura dei tumori, pubbliche o private;
- grossi cantieri in cui sono utilizzati di frequente apparecchi gammografici (come nelle industrie chimiche, meccaniche e nelle raffinerie);
- piattaforme petrolifere a terra ed in mare, in cui, oltre agli apparecchi gammografici, vengono utilizzate sorgenti neutroniche di Am-Be;
- industrie che utilizzano sorgenti radioattive contenute in strumenti per la misura di spessori, di umidità e per evitare cariche elettrostatiche nei processi di lavorazione (ad es. cartiere e cementifici);
- trasportatori autorizzati o con autorizzazione scaduta che nel corso del trasporto effettuano depositi laddove può presentarsi il caso di colli non ritirati;
- produzione di fertilizzanti in cui la separazione di radio avviene involontariamente;
- officine aeronautiche in cui potrebbero esserci componenti contenenti uranio depleto e torio;
- mercatini di antiquariato ove possono essere presenti, ad esempio, vecchie valvole o apparecchi per rendere l'acqua debolmente radioattiva.



Prefettura di Messina

Al di fuori dei casi contemplati dall'art. 72 del D.Lgs. n. 101/20, che prescrive obblighi tassativi di effettuazione della sorveglianza radiometrica sui materiali a carico delle imprese interessate e delle altre ipotesi sopra ricordate, è opportuno che le aziende che esercitano attività implicanti il possibile inserimento di sostanze radioattive nel ciclo di lavorazione, come pure le grandi infrastrutture ferroviarie e portuali, stabiliscano procedure per la rilevazione dei livelli di radioattività.



Prefettura di Messina

1. PARTE GENERALE

Il piano d'intervento si attiva nel caso di rinvenimento di sorgente orfana, così come definita all'art.7 punto 141 del D.Lgs. n. 101/20 (sorgente radioattiva la cui attività è superiore, al momento della sua scoperta, al livello di esenzione stabilito all'allegato I del presente decreto, e che non è sottoposta a controlli da parte delle autorità o perché non lo è mai stata o perché è stata abbandonata, smarrita, collocata in un luogo errato, sottratta illecitamente al detentore o comunque trasferita a un nuovo detentore non autorizzato ai sensi del presente decreto).

1.1. Casi di attivazione del Piano di intervento

L'attivazione del piano è susseguente agli eventi di seguito riportati:

- 1) comunicazione da parte di detentore non autorizzato che non intenda utilizzare la sorgente nella propria pratica;
- 2) rinvenimento o sospetta presenza di sorgenti orfane nel territorio della provincia da parte di privati o di Autorità amministrative;
- 3) rinvenimento di sorgenti orfane a seguito di misure radiometriche nei carichi in ingresso agli impianti di trattamento di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) di cui al decreto legislativo 25 luglio 2005 n. 151;
- 4) rinvenimento di sorgenti orfane nei carichi in ingresso ad impianti che, pur in assenza di uno specifico obbligo di legge, effettuano il controllo radiometrico del materiale in ingresso (ad esempio impianti di trattamento dei rifiuti urbani, termovalorizzatori, etc.);
- 5) rinvenimento di sorgenti orfane negli ospedali pubblici e nelle case di cura private e relative pertinenze e adiacenze;
- 6) rinvenimento di sorgenti orfane nelle adiacenze o all'interno di laboratori di ricerca;
- 7) rinvenimento di sorgenti orfane nei porti e negli aeroporti;
- 8) rinvenimento di sorgenti orfane a seguito di misure radiometriche nei carichi di rottami o altri materiali metallici di risulta, sia che siano introdotti in Italia da soggetti con sede o stabile organizzazione fuori dal territorio italiano, sia che siano di provenienza nazionale.



Prefettura di Messina

Possono essere presi in considerazione ulteriori casi di ritrovamento negli stabilimenti ed impianti di varia natura segnalati dallo studio conoscitivo elaborato da ENEA i cui dati di interesse sono riportati in premessa.

Al riguardo, si ricorda che ai sensi dell'art. 72 del D.Lgs. n. 101/20 i soggetti che a scopo industriale o commerciale esercitano attività di importazione, raccolta, deposito o che esercitano operazioni di fusione di rottami o altri materiali metallici di risulta, hanno l'obbligo di effettuare la sorveglianza radiometrica sui predetti materiali, al fine di rilevare la presenza di livelli anomali di radioattività o di eventuali sorgenti dismesse, per garantire la protezione sanitaria dei lavoratori e della popolazione da eventi che possono comportare esposizioni alle radiazioni ionizzanti ed evitare la contaminazione dell'ambiente. Lo stesso obbligo si applica ai soggetti che, in grandi centri di importazione di metallo o presso i principali nodi di transito, esercitano attività a scopo industriale o commerciale di importazione di prodotti semilavorati metallici o prodotti in metallo e viene disposto su specifica richiesta delle Autorità competenti. La disposizione non si applica ai soggetti che svolgono attività che comportano esclusivamente il trasporto e non effettuano operazioni doganali. L'attestazione dell'avvenuta sorveglianza radiometrica è rilasciata da esperti di radioprotezione di secondo o terzo grado, compresi negli elenchi istituiti ai sensi dell'articolo 129, i quali nell'attestazione riportano anche l'ultima verifica di buon funzionamento dello strumento di misurazione utilizzato e deve essere allegata alla dichiarazione doganale di importazione. Fermo restando le disposizioni di cui all'articolo 45, comma 2, nei casi in cui le misure radiometriche indichino la presenza di sorgenti o comunque livelli anomali di radioattività, individuati secondo le norme di buona tecnica applicabili ovvero guide tecniche emanate ai sensi dell'articolo 236, qualora disponibili, i soggetti di cui al comma 1 devono adottare le misure idonee a evitare il rischio di esposizione delle persone e di contaminazione dell'ambiente e devono darne immediata comunicazione al Prefetto, agli organi del Servizio Sanitario Nazionale competenti per territorio, al Comando dei Vigili del Fuoco, alla Regione e all'ARPA competente per territorio. Ai medesimi obblighi è tenuto il vettore che, nel corso del trasporto venga a conoscenza della presenza di livelli anomali di radioattività nei predetti materiali o prodotti trasportati. Il Prefetto, in relazione al livello del rischio rilevato dagli organi destinatari delle comunicazioni di cui al presente comma, ne da comunicazione dall'ISIN. I soggetti di cui al comma 1 che effettuano operazioni di riciclaggio dei rottami metallici o altri materiali metallici di risulta in caso di riscontri o anche di sospetti basati su



Prefettura di Messina

elementi oggettivi in merito alla fusione o ad altra operazione metallurgica che abbia accidentalmente coinvolto una sorgente orfana, informano tempestivamente le Autorità di cui al comma 4. Il materiale contaminato eventualmente prodotto non può essere utilizzato, posto sul mercato o smaltito senza l'autorizzazione del Prefetto rilasciata avvalendosi degli organi del SSN e dell'ARPA. Fermo restando le disposizioni di cui all'articolo 187, nei casi in cui le misure radiometriche indichino la presenza di livelli anomali di radioattività, i Prefetti adottano, valutate le circostanze del caso in relazione alla necessità di evitare il rischio di esposizione delle persone e di contaminazione dell'ambiente, i provvedimenti opportuni ivi compreso il rinvio dell'intero carico o di parte di esso all'eventuale soggetto estero responsabile del suo invio, con oneri a carico del soggetto venditore. In quest'ultimo caso il Prefetto, con la collaborazione dell'ISIN, avvisa il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, il quale provvede a informare della restituzione dei carichi l'Autorità competente dello Stato responsabile dell'invio.

Restano ferme, fatti salvi i suddetti casi di ritrovamento, le disposizioni recate dall'art. 45, c.1 del D.lgs. n. 101/20 e successive modificazioni, che obbligano il detentore, nell'ipotesi di smarrimento o di perdita, per qualsiasi causa, di materie radioattive, a darne immediatamente comunicazione agli organi del Servizio Sanitario Nazionale, al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco competenti per territorio, alla più vicina autorità di Pubblica Sicurezza, al Comandante di porto e all'Ufficio di Sanità Marittima, ove di loro competenza, e all'A.N.P.A. (art. 204 D.lgs. n. 101/2020).

1.2 Azioni dei soggetti che rinvencono sorgenti orfane

Al di fuori dei casi previsti dal citato art. 72 D.Lgs. n. 101/20, chiunque ritrovi o sospetti di avere rinvenuto una sorgente radioattiva orfana deve darne immediata comunicazione ai numeri di pronto intervento N.U.E. 112 (o 113 o 115) o, in

alternativa, al più vicino Commissariato di Pubblica Sicurezza o Stazione dell'Arma dei Carabinieri. Le sale operative delle Forze dell'Ordine o gli organi locali di Polizia che ricevono la segnalazione informano la sala operativa del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco per i primi interventi di controllo radiometrico e di soccorso tecnico urgente.

Il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco informa del ritrovamento:

- o il Prefetto per l'attivazione del piano e gli interventi connessi;



Prefettura di Messina

- l'ARPA Sicilia per le azioni di prevenzione e controllo ambientale;
- il Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio e il SUES 118 per l'adozione delle misure sanitarie di prevenzione e protezione e per il soccorso sanitario alle persone eventualmente contaminate;
- l'Autorità di sistema portuale e la Capitaneria di Porto competente per territorio per i porti di Messina, Tremestieri, Milazzo, ovvero la Capitaneria di Porto competente nei casi di ritrovamento nei porti della provincia;
- le sale operative delle Forze dell'Ordine e gli organi locali di Polizia interessati, dopo aver espletato le procedure interne dei Corpi di appartenenza, comunicano la segnalazione ricevuta al Comando Carabinieri per la tutela dell'ambiente di Napoli, per le attività di competenza e per l'accertamento dei reati (cfr.artt. 207-208 D.Lgs n. 101/20).

Il Prefetto, al termine delle operazioni di controllo e di soccorso tecnico e sanitario, interessa ENEA – Gestore del servizio integrato per la definitiva messa in sicurezza e lo smaltimento delle sorgenti ritrovate disponendone il trasporto fino alla destinazione finale indicata dallo stesso Ente.



Prefettura di Messina

2. FUNZIONI E SISTEMA DI COMANDO E CONTROLLO

Il sistema di comando e controllo individua gli organi e gli Enti interessati alla gestione dell'emergenza determinata da ritrovamenti di sorgenti orfane idonee a compromettere la pubblica e privata incolumità secondo la valutazione degli organi tecnici (Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, ARPA Sicilia) chiamati ad intervenire nella fase operativa successiva alla segnalazione.

Nei casi di ritrovamento o sospetto di ritrovamento di sorgenti orfane, si chiariscono di seguito le funzioni dei soggetti preposti all'attuazione del piano:

2.1 Prefetto

- a.* assume le funzioni di coordinamento e attiva il piano avvalendosi della collaborazione del Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco e accertando che tutte le Autorità interessate siano state avvertite del ritrovamento della sorgente orfana;
- b.* informa il Sindaco del Comune interessato per la comunicazione alla popolazione e la disciplina del traffico e della viabilità, qualora lo svolgimento delle operazioni richieda la sospensione o la limitazione della circolazione stradale nell'area oggetto del ritrovamento;
- c.* dispone la restituzione, totale o parziale, del carico o dei carichi di materiali metallici o di materiali metallici di risulta, qualora le misure radiometriche rivelino la presenza di una o più sorgenti orfane, mediante invio al soggetto estero responsabile (cfr. art.187 del D.lgs. n.101/2020);
- d.* valuta l'opportunità di adottare le misure di protezione sanitaria e di decontaminazione ambientale eventualmente necessarie, sentiti il Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco, il responsabile dell'ARPA Sicilia, il responsabile del Dipartimento di Prevenzione della Azienda ASP e il responsabile provinciale di SUES 118;
- e.* gestisce i rapporti con i mezzi di comunicazione e dirama comunicati stampa ove necessari in relazione alla gravità delle conseguenze del ritrovamento;informa l'Ispettorato Territoriale del Lavoro per l'adozione degli interventi di competenza;
- f.* tiene i contatti con l'Autorità di Sistema Portuale e con la



Prefettura di Messina

Capitaneria di Porto nei casi di rinvenimento di sorgenti in aree portuali o sui fondali marini accertandosi che vengano adottati i provvedimenti urgenti eventualmente disposti necessari a tutelare la incolumità delle persone;

- g. informa ENEA – Gestore del servizio integrato – per lo svolgimento delle operazioni di messa in sicurezza definitiva e di smaltimento del materiale ritrovato;
- h. informa il Ministero della Salute per gli aspetti di competenza.

2.2 Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco

Il responsabile dei Vigili del Fuoco effettua i primi interventi di soccorso tecnico urgente in loco ed attraverso le proprie squadre, idoneamente protette, provvede a:

- effettuare la rilevazione di irraggiamento e della contaminazione radioattiva dell'area interessata;
- delimitare l'area di potenziale pericolo disciplinandone l'accesso;
- eseguire gli interventi finalizzati alla tutela della popolazione e dei beni dalle sostanze pericolose (individuazione, confinamento, ecc.);
- collaborare con il personale del SUES 118 per le attività di decontaminazione radiologica fornendo il necessario supporto tecnico;
- accedere all'area colpita utilizzando idonea dotazione e rispettando le proprie procedure di intervento. A riguardo, il D.T.S., operando in stretto collegamento con il Capo Dipartimento VV.F., dispone l'immediato isolamento dell'area colpita ("area calda") e l'individuazione di un'area circostante ("area tiepida") ritenuta ugualmente interessata dall'evento contaminante che deve essere immediatamente interdetta. Ove possibile, compatibilmente con le risorse a disposizione, individua il tipo di agente impiegato.

I Vigili del Fuoco soccorrono le persone che si trovano nel luogo di impatto portandole all'esterno ("area fredda"), dove vengono affidate all'assistenza del personale sanitario e assicurano la sola assistenza ai propri operatori intervenuti nelle operazioni di contatto;

- eseguire le operazioni per la messa in sicurezza provvisoria della sorgente



Prefettura di Messina

con la collaborazione dell'ARPA (l'intervento si caratterizza per la sua provvisorietà considerato che il compito di mettere in sicurezza definitivamente e/o smaltire il materiale spetta ad ENEA, ai sensi dell'art.74, comma 3, D.lgs. n.101/2020);

- effettuare i primi accertamenti di polizia giudiziaria riferendone all'Autorità Giudiziaria competente per territorio.

2.3 ARPA

L'ARPA, mediante i propri tecnici specializzati nel settore radiologico, provvede a:

- stabilire le misure di radioprotezione da adottare, ovvero verificare le misure effettuate dall'esperto di radioprotezione della ditta qualora presente;
- fornire consulenza ed assistenza tecnica specialistica agli esercenti attività non soggette alle disposizioni di radioprotezione recate dal D.Lgs. n. 101/20 e ss. mm. ii.;
- effettuare la stima del rischio radiologico per la popolazione e la verifica di eventuali contaminazioni ambientali anche in collaborazione con altri enti;
- collaborare alle attività di messa in sicurezza della sorgente orfana;
- fornire al Prefetto le valutazioni utili all'adozione dei provvedimenti di restituzione parziale o totale del carico al soggetto responsabile dell'invio.

2.4 Azienda Sanitaria Provinciale

Il Dipartimento di Prevenzione della Azienda ASP territorialmente competente:

- fornisce al Prefetto la collaborazione tecnico-scientifica richiesta per la valutazione delle misure di protezione sanitaria da adottare in relazione alla gravità della eventuale contaminazione da sostanze radioattive;
- da attuazione alle misure di prevenzione e di protezione sia per quanto riguarda la tutela della salute degli operatori in ambienti di lavoro che per quanto riguarda l'esposizione a contaminanti da parte della popolazione afferente al proprio territorio;



Prefettura di Messina

2.5 SUES 118:

- allerta le strutture ospedaliere di zona, il Dipartimento di Emergenza Accettazione (DEA), a seconda delle dimensioni dell'evento contaminante, per la gestione della fase acuta del paziente;
- provvede ad attuare le operazioni di soccorso sanitario di emergenza nei confronti delle persone coinvolte, ivi compresa l'attività di supporto vitale, operando le attività di decontaminazione in condizioni di sicurezza in raccordo con i Vigili del Fuoco.

2.6 Ispettorato Territoriale del Lavoro

Esercita le funzioni ispettive di competenza sulla efficacia delle misure di radioprotezione adottate all'interno dei locali aziendali eventualmente interessati dal ritrovamento a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.

2.7 Forze dell'Ordine e di Polizia

- raccolgono le segnalazioni dei rinvenimenti di sorgenti orfane attraverso le proprie sale operative;
- curano la viabilità e l'interdizione delle aree interessate qualora il ritrovamento della sorgente avvenga in luogo aperto;
- provvedono alla identificazione delle persone presenti sullo scenario e al controllo degli accessi all'area interessata dal ritrovamento;
- provvedono all'esercizio delle funzioni di P.G. nell'ambito delle proprie attribuzioni.

2.8 Reparto Operativo del Comando Carabinieri per la Tutela dell'Ambiente

Tempestivamente allertato dagli organi locali dell'Arma dei Carabinieri, fornisce il supporto tecnico di polizia giudiziaria ambientale, finalizzato all'accertamento delle cause e delle responsabilità in ordine all'evento.



Prefettura di Messina

2.9 Autorità di sistema Portuale e la Capitaneria di Porto competente

- forniscono il supporto necessario al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e all'ARPA al fine di agevolare le operazioni di monitoraggio e messa in sicurezza dell'area interessata dalla presenza della sorgente orfana;
- coordinano la sorveglianza degli ambiti demaniali e di specchi acquei contigui nei limiti delle proprie competenze e nel caso in cui si renda necessario circoscrivere l'area di potenziale pericolo;
- effettuano, per quanto di competenza, le opportune attività di indagine di P.G. al fine di riferire alla competente Autorità Giudiziaria assicurando eventuali fonti di prova;
- adottano di intesa, ciascuno nelle rispettive competenze, le necessarie ordinanze di interdizione di specchi acquei e/o di ambiti demaniali portuali e/o di disciplina di circolazione di persone e veicoli al fine di garantire la sicurezza e la tutela della pubblica incolumità;
- la Capitaneria di Porto in particolare dispone le manovre di disormeggio ed allontanamento dal porto ovvero di cambio di ormeggio delle unità navali che si trovano all'interno dell'area di potenziale pericolo garantendo la necessaria cornice di sicurezza della navigazione tramite le proprie unità navali;
- sempre la Capitaneria di Porto, nei casi di ritrovamento a bordo di nave o sui fondali marini, coadiuva gli ordini di servizio nazionale e le autorità sanitarie presenti in porto per l'implementazione delle misure di protezione sanitaria eventualmente necessarie.

2.10 Comune

Cura la comunicazione alla popolazione del ritrovamento e, attraverso la Polizia locale, disciplina la circolazione ed il traffico nelle aree interessate dal ritrovamento.

2.11 ENEA

L'art. 74 del D. Lgs. 31 luglio 2020 n. 101 stabilisce alcuni impegni per ENEA di seguito riportati:

- il Servizio Integrato garantisce tutte le fasi del ciclo di gestione delle sorgenti non più utilizzate, quali la predisposizione al trasporto, il trasporto, la caratterizzazione, l'eventuale trattamento condizionamento e il deposito provvisorio. Al Servizio Integrato possono aderire tutti gli impianti riconosciuti che svolgono attività di raccolta ed eventuale deposito provvisorio di sorgenti radioattive destinate a non essere più utilizzate;



Prefettura di Messina

- qualora sorgano difficoltà, per periodi di tempo lunghi, a mantenere in sicurezza la sorgente per indisponibilità del proprietario o delle Autorità locali, ENEA è in grado di intervenire mettendo a disposizione il suo Servizio Integrato;
- l'intervento del Servizio Integrato può essere effettuato soltanto con copertura dei costi da parte della persona fisica o giuridica ritenuta responsabile della sorgente, definita come tale dalle autorità preposte. Soltanto nel caso in cui il responsabile non sia ancora identificato e qualora sussistano problemi di sicurezza per i lavoratori, le popolazioni e l'ambiente, ENEA si farà carico del ritiro della sorgente, in attesa che le Autorità preposte individuino il responsabile cui spetta il rimborso spese.

Nel caso di “sorgente non caratterizzata”, ENEA mette a disposizione le proprie risorse per la caratterizzazione della sorgente orfana “incognita” con possibilità di trasporto presso il C.R. Casaccia (S. Maria di Galeria, Roma) dietro preventivo di spesa. Il trasporto presso il C.R. Casaccia della sorgente orfana deve essere effettuato dai Vigili del Fuoco o dalle Forze dell'Ordine, cui non si applica la normativa ADR per il trasporto delle merci pericolose di classe 7 e l'art. 43 del D. Lgs. n. 101/20.

La sorgente deve essere consegnata in un contenitore sigillato e con rateo di dose conosciuto, cioè con le minime informazioni per garantire la sicurezza dei lavoratori anche nel trasporto.

La caratterizzazione viene eseguita presso il Laboratorio di caratterizzazione radiologica e gestione rifiuti radioattivi (FSN-FISS-CRGR), con l'osservanza di tutte le norme di radioprotezione previste.

I successivi processi di trattamento, condizionamento, smaltimento e deposito della sorgente orfana saranno eseguiti dopo l'accettazione di un secondo preventivo di spesa.

Nel caso di impossibilità di trasporto della sorgente presso il C.R. Casaccia, la caratterizzazione può essere eseguita dallo stesso personale del Laboratorio di caratterizzazione radiologica (FSN-FISS-CRGR) del C. R. Casaccia che interviene direttamente, con i propri mezzi e la propria strumentazione, sul sito di rinvenimento con spese a carico del detentore della sorgente.

In tutti i casi sopra menzionati ENEA si farà carico della sorgente divenendone proprietario, a meno di indicazioni differenti impartite dalle forze dell'ordine o dalla magistratura.

Nel caso in cui le Autorità coinvolte nel ritrovamento di sorgenti orfane e/o il detentore richiedano l'intervento di ENEA, la richiesta dovrà essere inviata a:

ENEA – C. R. Casaccia
Servizio Integrato



Prefettura di Messina

Via Anguillarese, 301

00123 S. Maria di Galeria – Roma

via email a servizio.integrato@enea.it

Eventuali informazioni tecniche potranno essere richieste ai numeri 06 3048-3870/3961 o reperibili sul sito ENEA (www.enea.it).



Prefettura di Messina

GLOSSARIO

DETENTORE	<i>Qualsiasi persona fisica o giuridica che è in possesso o ha la disponibilità materiale di sostanze, materie, materiali o sorgenti radioattivi, o di rifiuti radioattivi o combustibile esaurito, ed è responsabile per tali materiali.</i>
ESPERTO DI RADIOPROTEZIONE	<i>Persona che ha le cognizioni e l'addestramento necessari sia per effettuare misurazioni, esami, verifiche o valutazioni di carattere fisico, tecnico o radiotossicologico, sia per assicurare il corretto funzionamento dei dispositivi di protezione, sia per fornire tutte le altre indicazioni e formulare provvedimenti atti a garantire la sorveglianza fisica della protezione dei lavoratori e della popolazione. La sua qualificazione è riconosciuta secondo le procedure stabilite nel D. Lgs. n.101/2020.</i>
SECURITY	<i>Sicurezza/protezione. Messa in sicurezza della sorgente e cioè adozione di tutte le misure necessarie per assicurare la protezione, ai fini della pubblica incolumità, della popolazione e dei beni dai rischi di esposizione alle radiazioni ionizzanti.</i>
SORGENTE DI RADIAZIONI IONIZZANTI	<i>Qualsiasi fonte che può provocare un'esposizione, attraverso l'emissione di radiazioni ionizzanti o la presenza di materiali radioattivi.</i>
SORGENTE DISMESSA	<i>Sorgente non più utilizzata, né destinata ad essere utilizzata per la pratica per cui è stata concessa l'autorizzazione ma che continua a richiedere una gestione sicura.</i>
SORGENTE ORFANA	<i>“sorgente orfana”: sorgente radioattiva la cui attività è superiore, al momento della sua scoperta, al livello di esenzione stabilito all'allegato I del D.Lgs. n.101/20, e che non è sottoposta a controlli da parte delle autorità o perché non lo è mai stata o perché è stata abbandonata, smarrita, collocata in un luogo errato, sottratta illecitamente al detentore o comunque trasferita a un nuovo detentore non autorizzato ai sensi del citato decreto.</i>
SORGENTE SIGILLATA	<i>Una sorgente radioattiva in cui il materiale radioattivo è sigillato in permanenza in una capsula o incorporato in un corpo solido con l'obiettivo di prevenire, in normali condizioni di uso, qualsiasi dispersione di sostanze radioattive, secondo quanto stabilito dalle norme di buona tecnica applicabili.</i>